

N. R.G.Lav. 1445/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato il seguente decreto ex art. 28 l.300\1970, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27/7/2018, nel procedimento iscritto al n. 1445/2018, promosso da:

l. .... di Bologna, , Area Metropolitana Bolognese e provinciale denominata Bologna ed Emilia Romagna di Bologna rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso introduttivo dagli avvocati RENI GUIDO, CHIARA RIGOSI, STEFANO GENNARI domiciliati presso lo studio dell'avv. RENI, via San Felice n.6 BOLOGNA

RICORRENTI

Contro

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato GRANATO LUIGI, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata C/O AVV. MARCO DORI - VIA D'AZEGLIO 47 BOLOGNA

CONVENUTO

Avente ad oggetto:

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso presentato davanti al giudice del lavoro di Bologna F di Bologna, Area Metropolitana Bolognese e U provinciale denominata Bologna ed Emilia Romagna di Bologna presentavano ricorso ex art. 28 l.300\1970 nei confronti della socie , chiedendo che le condotte poste in essere dalla società in occasione dello sciopero del 4\5\2018 venissero riconosciute come violazione dei principi contenuti nella Costituzione e nello Statuto dei Lavoratori a tutela della libertà e dell'attività sindacale oltre che dei principi di correttezza e buona fede e chiedendo che il giudice ne ordinasse la cessazione immediata, assumendo ogni provvedimento ritenuto necessario al riguardo con pubblicazione del dispositivo sui quotidiani .



Si costituiva in giudizio la società contestando le ragioni dei ricorrenti. Veniva in primo luogo contestata la competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sul presupposto della sede sociale nel territorio del comune di città dove la società ha sede legale, la sede operativa nonché gli uffici amministrativi -tra cui l'ufficio delle risorse umane al cui interno è costituito l'ufficio competente a gestire le relazioni sindacali. Veniva inoltre contestato il requisito dell'attualità della condotta contestata, elemento essenziale per l'instaurazione del procedimento ex art. 28 l.300\1970 rimarcando la circostanza che per un episodio del 4\5\2018 il ricorso ex art. 28 era stato presentato solo in data 8\6\2018. . Nel merito si confermava l'incensurabilità della condotta della società in particolare nella richiesta dei servizi del 2\5 e del 3\5\2018.

All'udienza del 27\7\2018 dopo la discussione il giudice riservava il provvedimento.

Ritiene il giudice che il ricorso possa essere accolto.

Preliminarmente sulla competenza territoriale ritiene questo giudice che debba essere confermata quella del Tribunale di Bologna. In tale circoscrizione territoriale si sono realizzate le condotte per le quali viene contestata l'antisindacalità. Già in una delle più risalenti pronunce sull'art. 28 la Corte Costituzionale così si esprimeva :” *La stessa intitolazione della norma: «repressione di condotta antisindacale», indica che la condotta del datore di lavoro prevista da questa norma non può essere identificata con quella violatrice di meri interessi patrimoniali o morali di singoli individui, ma deve estrinsecarsi in atti diretti ed idonei a colpire o ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà o lo svolgimento dell'attività sindacale e pertanto gli interessi collettivi di una larga sfera di lavoratori. La valutazione di tali atti al fine di promuovere la procedura prevista dall'art. 28 e quindi razionalmente affidata dal legislatore agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, i quali meglio d'ogni altro sono in grado di ricorrervi fondatamente e tempestivamente. L'art. 28, legittimando al ricorso gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali «che vi abbiano interesse» specifica senz'altro come gli interessi che la procedura prevista intende proteggere siano quelli connessi a tali associazioni, i quali trascendono quelli soggettivi dei singoli individui. La volontà del legislatore di distinguere gli interessi collettivi dei lavoratori da quelli dei singoli colpiti risulta tanto più evidente in quanto gli organismi indicati dall'art. 28 sono legittimati al ricorso indipendentemente dalla volontà individuale dei colpiti, i quali dispongono di mezzi processuali a difesa dei loro interessi.” ( Corte Cost. n.54\1974 ) chiarendo che la reazione a comportamenti ritenuti antisindacali ha nella territorialità della risposta un elemento imprescindibile ricavabile dalla stessa costruzione dell'art. 28.*



Quindi per un comportamento asseritamente realizzatosi nel territorio del tribunale felsineo la competenza territoriale non può che essere del giudice del lavoro di Bologna.

Quanto all'attualità della condotta pacifico e costante l'orientamento giurisprudenziale per il quale :*" in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale"* ( vedi per tutte Corte Cass. n.3837/2016 ). Siamo in un contesto nel quale non c'è stato ancora il rinnovo contrattuale, sono ancora in corso le trattative e la questione relativa alle relazioni industriali del settore è quantomeno vivace e affermare determinati principi in tale contesto rende certamente attuale la risposta. Se l'attualità dovesse essere strettamente riconducibile allo sciopero difficilmente si rinverrebbe l'attualità posto che tendenzialmente nella stessa giornata dello sciopero si esaurirebbe la condotta e non ci sarebbe neppure il tempo di pensare ad un ricorso. Evidentemente ci si riferisce a quelle che sono le conseguenze dello stesso sciopero ed in particolare alla conflittualità successiva, confermata nel caso di specie oltre che dal comportamento delle parti processuali dalla permanenza delle trattative per il rinnovo contrattuale.

Venendo al merito la questione può così essere riassunta. La premessa è che sono in corso le trattative per il rinnovo del CCNL della Vigilanza Privata scaduto il 31 dicembre 2015 e, il percorso è contrassegnato da un innalzamento della conflittualità dei rapporti fra le parti sociali.

Poiché siamo nel settore della vigilanza in cui possono svolgersi anche attività ricomprese tra i servizi pubblici essenziali può trovare applicazione la L. 146/1990 e successive modifiche, per cui le Segreterie , hanno indetto sin dal 23 marzo 2018 uno sciopero nazionale per il giorno 4 maggio 2018 in modo da rispettare il termine di preavviso di legge (dieci giorni). La Commissione di Garanzia per l'Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in data 13 aprile 2018 ha richiesto alle OO.SS. di precisare che erano escluse dallo sciopero le prestazioni indispensabili. Lo sciopero ha determinato l'astensione dal lavoro dalle 0,00 sino alle 24,00 della giornata di venerdì 4 maggio 2018. Le Segreterie Nazionali hanno informato tutte le strutture sindacali decentrate dello sciopero e



delle sue modalità di attuazione. Con comunicazione in data 2 maggio 2018 a circa 36 ore all'inizio dello sciopero, \_\_\_\_\_, che svolge l'attività di vigilanza privata in appalto nell'ambito di alcuni siti della provincia di Bologna, ha annunciato che in conseguenza di una sua comunicazione datata 27 aprile 2018, mai ricevuta dalle OOSS, e, a suo dire, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 146 e della delibera n. 6/431 del 19 luglio 2006 della Commissione di Garanzia, adottava un proprio "regolamento di servizio". In mancanza di accordi per la definizione delle prestazioni indispensabili e del personale addetto veniva disposta la precettazione di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio come da dettaglio in cui erano elencati obiettivi e nominativi del personale da ritenersi esentato dalla partecipazione allo sciopero del 4 maggio. Nel prospetto si prevedeva :”

1.- sito Trenord, orario ordinario 18,00/7,00, monte ore ordinario 13 ore, ore precettate 4,29, periodo garantito 2,30/7,00, lavoratori precettati \_\_\_\_\_);

2.- sito Enea Montecuccolino, orario ordinario 17,00/9,00, monte ore ordinario 16 ore, ore precettate 5,28, periodo garantito 18,30/24,00, lavoratore precettato Ettore Pietro;

3.- sito Enea Arcoveggio, orario ordinario 19,30/7,30, monte ore ordinario 12 ore, ore precettate 3,96, periodo garantito 20,00/24,00, lavoratore precettato ( \_\_\_\_\_ )”.

Il 3 maggio 2018 le segreterie provinciali \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ s inviavano una comunicazione datata 2 maggio 2018 a \_\_\_\_\_ spa e per conoscenza anche alla Prefettura e alla Questura di Bologna, in cui sottolineavano di non essere mai state messe a conoscenza di una richiesta inviata da \_\_\_\_\_ alla Prefettura di Bologna per chiedere l'emanazione di una ordinanza prefettizia, indicando nell'art. 146 ( leggi 145 ) del CCNL in vigore la norma che, in ottemperanza alla regolamentazione provvisoria del 2006 della Commissione di Garanzia, individuava con precisione i servizi minimi garantiti. Si evidenziava che a livello nazionale le OOSS avevano svolto la procedura di raffreddamento a seguito della quale la Commissione di Garanzia aveva ritenuto di intervenire solo per modificare le modalità di sciopero in ambito aeroportuale senza altro contraddire. Veniva pertanto richiesto di soprassedere alla precettazione ma la società confermava la stessa. Le segreterie provinciali di \_\_\_\_\_ ics reagivano chiedendo il 3 maggio 2018 il ritiro della precettazione del lavoratore \_\_\_\_\_. In seguito veniva inviato a \_\_\_\_\_ spa in data 25 maggio 2018 la comunicazione nella quale veniva denunciato il comportamento antisindacale tenuto dalla convenuta in spregio alla L. 146, richiedendosi che \_\_\_\_\_ firamasse un comunicato pubblico da diffondere presso i dipendenti nel quale fosse riconosciuta la contrarietà



del suo operato alle norme di legge, impegnandosi in futuro a rispettare la legge sul diritto di sciopero. Inoltre si diffidava dal tenere in futuro comportamenti simili, considerando che ancora era in corso la trattativa per il rinnovo del contratto, considerando che dette condotte avevano un valore intimidatorio e antisindacale, suscettibili di offuscare l'immagine delle Organizzazioni Sindacali agli occhi dei lavoratori sminuendone l'azione. Infine era stata fatta richiesta di avere copia del regolamento di servizio delle società committenti sulla base delle quali Sicuritalia avrebbe adottato il provvedimento di precettazione contestato. A tale comunicazione non era stato dato riscontro alcuno da parte di Sicuritalia spa.

Per le associazioni ricorrenti la circostanza che tra il 23 marzo ( proclamazione dello sciopero del 4 maggio ) ed il 2 maggio ( emanazione del regolamento di servizio ) non ci siano attività della società non trova spiegazione ( della asserita comunicazione 27 aprile per una ordinanza prefettizia non c'è traccia ) se non nella volontà di superare le chiare disposizioni normative sulla materia in ordine ai comportamenti da tenere in tali situazioni. Veniva evidenziata la carenza di potere di di emanare un atto unilaterale come regolamento di servizio. Ne consegue la carenza di potere datoriale di precettare anche nei casi urgenza. Inoltre risultavano inesistenti i presupposti per la dichiarazione dei servizi essenziali come indicati da Da tali elementi per i ricorrenti risultava evidente la condotta datoriale illegittima tesa a colpire le prerogative sindacali e configurante un comportamento riconducibile all'ipotesi ex art. 28 l.300\1970.

Secondo la società convenuta la conoscenza della proclamazione dello sciopero si verificava solo il 23\4\2018 con un preavviso di soli sei giorni lavorativi e questo determinava la società alla lettera 26\4\2018 nella quale la società chiedeva alle OO.SS. nazionali di comunicare nel dettaglio e chiarire entro e non oltre il Lunedì 30/04/18 le modalità di attuazione dello sciopero in modo da coprire la centrale operativa ma la risposta arrivava generica solo alle organizzazioni di categoria; e ed allora veniva spedita missiva lettera 27\4\2018 alla Prefettura ed alla Questura nella quale ravvisando irregolarità rispetto alla normativa vigente si chiedeva l'intervento del Prefetto di Bologna affinché adottasse ordinanze di precettazione del personale addetto ai servizi di centrale operativa e alla sicurezza dei siti presso i seguenti obiettivi sensibili: - o, . Prima del presente ricorso non era a conoscenza della comunicazione 23\4\2018 e della convocazione della Prefettura 27\4\2018 e del successivo incontro in data 2\5\2018. ; , in persona del suo responsabile delle relazioni sindacali dott ri, in data



2/05/2018 contattava telefonicamente la Commissione di Garanzia nella persona del dott. [redacted] al fine chiarire il ruolo dell'azienda nella gestione dell'indetto sciopero posto che le aziende erogatrici di pubblici servizi avevano omesso di emettere alcun regolamento volto a definire le prestazioni essenziali e, nel contempo, avevano preteso che [redacted] garantisse dette prestazioni anche nella giornata di sciopero, preannunciando il regolamento e nella stessa data comunicava le precettazioni. Per altro nessun ordine di servizio veniva in seguito emesso nei confronti di [redacted] )

in quanto il precedente provvedimento del 2/5/2018 veniva revocato.

Parti ricorrenti producevano documentazione attestante comunicazione relativa ad una richiesta di assemblea per il 9\4\2018 in vista dello sciopero nazionale del 4\5\2018 e la comunicazione è in data 6\4\2018 indirizzata a [redacted] direzione di Bologna e, conseguentemente, cade l'affermazione della società della conoscenza dello sciopero del 4\5\2018 solo in data 23\4\2018, circostanza che avrebbe giustificato il successivo comportamento.

La l.146\1990 ( in particolare negli articoli 1 ed 8 ) prevede una serie di meccanismi per contemperare il diritto di sciopero con la posizione degli utenti dei servizi pubblici. Alla luce del sistema delineato dalla normativa e dalla contrattazione di settore il regolamento della società non può che considerarsi illegittimo non essendo previsto un potere di precettazione, rimesso dalla normativa ai soli Prefetti, comunque alla pubblica autorità, senza alcuno spazio perché il datore di lavoro assuma iniziative autonome volte a contrastare in altro modo gli effetti del diritto di sciopero. Impianto normativo in assoluta sintonia con il dettato costituzionale che prevede la possibilità di comprimere un diritto riconosciuto costituzionalmente solo da parte di un organo terzo rispetto alle parti che rappresenta una funzione di garanzia e bilanciamento dei diritti.

Pacifico ch [redacted] non abbia sottoposto alle OOSS un regolamento teso a prevedere e a disciplinare i servizi essenziali da garantire in occasione dello sciopero previsto. L'unica comunicazione del regolamento è in data 2\5\2018. Non regge alla luce della documentazione in atti la giustificazione della mancata conoscenza della proclamazione dello sciopero perché come risulta agli atti la comunicazione è avvenuta con un largo anticipo rispetto a quanto richiede la legge [redacted] ben poteva adoperarsi seguendo il dettato normativo per tutelare quelli che riteneva essere servizi essenziali.

Va, pertanto, ordinata alla resiste [redacted] la cessazione delle condotte con comportamenti, in prospettiva delle trattative per il rinnovo



del CCNL di categoria, tesi al rispetto della procedura per garantire il contemperamento dei diritti

Poiché la lesione dei diritti sindacali riguarda le OOSS presenti presso la realtà felsinea, appare meritevole di accoglimento la richiesta di pubblicazione oltre che su un quotidiano a diffusione nazionale, anche su un quotidiano con chiara connotazione oltre che vocazione territoriale di un estratto (intestazione e dispositivo) del presente decreto, a spese della società resistente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l.300\1970

-Ritenuto che il comportamento della società \_\_\_\_\_ in occasione della proclamazione dello sciopero del 4\5\2018 non sia stato rispettoso delle prerogative sindacali e del rispetto della normativa del settore ( con l'emanazione di un regolamento e di provvedimenti di precettazione non consentiti dalla normativa );

-Ordina alla società \_\_\_\_\_ l. la cessazione del comportamento antisindacale e dispone che la società si attivi in prospettiva delle trattative per il rinnovo del CCNL di categoria a comportamenti tesi al rispetto della procedura per garantire il contemperamento dei diritti ;

-Condanna altresì la società \_\_\_\_\_ alla pubblicazione ed al pagamento delle spese per tale pubblicazione del presente provvedimento ( intestazione e dispositivo ) sul quotidiano La Repubblica e sul quotidiano Il Corriere di Bologna con caratteri doppi e dimensione non inferiore a quaranta moduli entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

-Condanna la società Sicuritalia s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase del giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ di Bologna, \_\_\_\_\_ Area Metropolitana Bolognese e \_\_\_\_\_ denominata Bologna ed Emilia Romagna di Bologna che liquida in favore di ciascuna parte ricorrente in € 1.500,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% spese generali.

Bologna il 31/7/2018

Il Giudice Unico  
Carlo Sorgi

